

Codice DB1103

D.D. 5 agosto 2011, n. 836

Legge regionale 3 agosto 2010 n. 19 art. 5. Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli. D.G.R. n. 24-2300 del 4/7/2011. Istruzioni per l'applicazione ed apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Visto l'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 che istituisce una misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli;

vista la D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative;

vista la determinazione dirigenziale n. 938 del 6/09/2010 con la quale sono state approvate le istruzioni tecniche per l'applicazione della misura e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2010;

vista la D.G.R. n. 24-2300 del 04/07/2011 con la quale sono state modificate le disposizioni attuative approvate con la D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010, inserendo tra i beneficiari anche le imprese, ovvero i consorzi, che debbano sostenere dei costi per il rilascio di fideiussioni a garanzia di anticipi su contributi concessi ai sensi del PSR 2007-2013 misura 125 azione 2 (Gestione delle risorse idriche) e che ha inoltre stabilito di riaprire il termine per la presentazione delle domande di aiuto fino al 31/12/2014, condizionatamente alla copertura del bilancio annuale di riferimento. La citata deliberazione ha inoltre dato mandato al Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura ad assumere gli atti che danno esecuzione alla deliberazione stessa nell'ambito delle sue disposizioni;

ritenuto opportuno di approvare nuove istruzioni tecniche per l'applicazione della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli sulla base delle esperienze acquisite nella fase di applicazione e tenuto conto delle indicazioni pervenute dai beneficiari;

preso atto che per l'attuazione della misura di aiuto è stata impegnata, con determinazione dirigenziale n. 832 del 4/08/2011, la somma di € 300.000,00 sul capitolo 264250/2011;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 26/2010;

vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011, la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011 e la D.G.R. n. 18-2321 del 12/07/2011;

determina

- di approvare le istruzioni tecniche per l'applicazione di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli ai sensi della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5 e della D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010;
- le istruzioni tecniche per l'applicazione della misura approvate con la determinazione dirigenziale n. 938 del 06/09/2010 sono pertanto sostituite da quelle approvate con la presente determinazione e di cui al punto precedente;
- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino al 31/10/2011. In caso di esaurimento delle risorse disponibili con determinazione dirigenziale si disporrà la chiusura anticipata della ricezione delle domande;
- con successivi provvedimenti dirigenziali saranno disposte, condizionatamente alla copertura finanziaria del bilancio annuale di riferimento, le aperture dei termini per la presentazione delle domande per gli anni dal 2012 al 2014.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti

Allegato

Legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5
Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli

Istruzioni tecniche per l'applicazione

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 ha istituito misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli a garanzia di anticipi su contributi nel settore della produzione dei prodotti agricoli oggetto di programmi regionali.

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, L 337/35).

La D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010 ha approvato le disposizioni attuative e la determinazione dirigenziale n. 938 del 06/09/2010 ha approvato le istruzioni tecniche per l'applicazione della misura per l'anno 2010;

La D.G.R. n. 24-2300 del 04/07/2011 ha modificato le disposizioni attuative approvate con la D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010, inserendo tra i beneficiari anche le imprese, ovvero i consorzi, che debbano sostenere dei costi per il rilascio di fideiussioni a garanzia di anticipi su contributi concessi ai sensi del PSR 2007-2013 misura 125 azione 2 (Gestione delle risorse idriche) ed ha inoltre stabilito di riaprire il termine per la presentazione delle domande di aiuto fino al 31/12/2014, condizionatamente alla copertura del bilancio annuale di riferimento.

Le presenti istruzioni tecniche sostituiscono quelle precedenti approvate con la determinazione dirigenziale n. 938 del 06/09/2010.

2. BENEFICIARI

Possono richiedere l'aiuto tutti i beneficiari di contributi concessi ai sensi del PSR 2007-2013 per le misure 112, 121, 125 azione 2 e 311 che devono sostenere i costi per il rilascio di fideiussioni a garanzia degli anticipi.

I beneficiari della misura 125 azione 2 (Gestione delle risorse idriche) sono esclusivamente Consorzi irrigui gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 21/09 e gli Enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale unicamente ai fini del presente intervento i citati Consorzi irrigui e gli Enti gestori dei canali irrigui sono da equipararsi alle imprese;

3. CONTRIBUTI

Il contributo in conto capitale è pari 100% del costo della fideiussione per l'anno di rilascio e per il primo rinnovo, nel limite massimo dell'1,80% dell'importo garantito.

Per l'eventuale costo eccedente all'1,80% dell'importo garantito e fino ad un massimo del 2,60%, la Regione Piemonte concede un contributo aggiuntivo del 50%.

Pertanto il contributo in conto capitale massimo concedibile è pari al 2,20% dell'importo garantito (1,80%+0,40%).

Per i soli beneficiari ubicati in zona di montagna sono ammissibili anche i costi relativi al secondo rinnovo della fideiussione con le modalità sopra descritte.

Non sono ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al primo per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed al secondo per quelle ubicate in zona di montagna.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

In caso di stipula di fideiussioni della durata superiore all'annualità, il contributo viene ripartito secondo i costi annuali su richiesta di rinnovo da presentarsi ogni anno e solo se non è stato richiesto l'accertamento finale. Vigono comunque i limiti imposti dal regime "de minimis".

4. COMPETENZE

L'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ed alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali.

L'articolo 6 punto 1 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, "l'attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale".

La gestione della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli avviene in modo unitario a livello regionale da parte del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura, così come stabilito dalla D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010.

5. PROCEDURE

Domande

Le domande di agevolazione devono essere inviate, a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino al 31/10/2011, **esclusivamente via fax** al numero 011/4324699 oppure al numero 011/4324780, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

Con successivi provvedimenti saranno disposte, condizionatamente alla copertura finanziaria del bilancio annuale di riferimento, le aperture dei termini per la presentazione delle domande per gli anni dal 2012 al 2014.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili con determinazione dirigenziale si disporrà la chiusura anticipata della ricezione delle domande

Contestualmente la domanda dovrà essere fatta pervenire all'istituto creditizio e finanziario o all'ente assicurativo al fine di avviare la procedura di valutazione del merito creditizio.

Nel caso di rinnovo della fideiussione, la ditta beneficiaria dovrà inoltrare la domanda di agevolazione, redatta sulla base dello specifico modello, entro il termine di validità della stessa e con le stesse modalità sopra indicate.

La presentazione delle domande non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione regionale.

Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l'ufficio provvede, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (dott. Adriano Favot tel. 011/432.2846, e-mail adriano.favot@regione.piemonte.it; p.a. Flavio Gagliano tel. 011/432.4371 e-mail flavio.gagliano@regione.piemonte.it).

6. ISTRUTTORIA

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvederà a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda ed a predisporre il provvedimento dirigenziale con il quale verrà determinato l'importo massimo del contributo in conto capitale e le eventuali prescrizioni.

Le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento e fino all'esaurimento dei fondi stanziati.

Il provvedimento dirigenziale sarà inviato, oltre che al beneficiario, anche all'istituto creditizio e finanziario o all'ente assicurativo indicato nella domanda di agevolazione.

Le domande pervenute e non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili saranno archiviate dandone comunicazione ai richiedenti mediante raccomandata AR. Il mancato finanziamento della domanda non determina la decadenza dell'eventuale fideiussione rilasciata, ma comporta che il costo della stessa sia a totale carico del richiedente.

7. RICORSI

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata AR, secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, con obbligo per l'Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

8. RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE

La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere redatta sulla base del modello predisposto da ARPEA e deve essere rilasciata da:

- istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia e che non siano inclusi negli elenchi di soggetti segnalati da Agea come Enti non accettati;
- enti assicurativi che risultino autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'ISVAP.

Al seguente indirizzo internet di Arpea (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) si può scaricare il modello di fideiussione ed avere ulteriori informazioni sugli istituti creditizi e finanziari e sugli enti assicurativi che possono rilasciare la fideiussione:

<http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/descrizione/index.php>

L'istituto creditizio e finanziario o l'ente assicurativo rilascerà la fideiussione entro 30 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.

Il rilascio della fideiussione deve essere successivo alla ricezione a mezzo fax della domanda di finanziamento da parte della Regione Piemonte.

La ditta beneficiaria, pena la revoca del contributo, entro 30 giorni dalla data del rilascio della fideiussione deve inoltrare la richiesta di anticipo alla Provincia con le modalità previste dal P.S.R.

9. RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DELL'AVVENUTO RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE

L'istituto creditizio e finanziario o l'ente assicurativo che ha rilasciato la fideiussione, entro sei mesi dalla data del rilascio della fideiussione, o dell'eventuale rinnovo ammesso all'agevolazione, dovrà inoltrare al competente settore regionale apposita rendicontazione contenente le seguenti informazioni: denominazione beneficiario; comune sede legale del beneficiario; numero e data del provvedimento dirigenziale di concessione; data rilascio della fideiussione; durata della fideiussione, importo garantito; costo della fideiussione.

La sopra citata rendicontazione bancaria/assicurativa potrà essere inoltrata, entro lo stesso termine, anche a cura del beneficiario.

10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo avverrà tramite Arpea.

11. REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è da intendersi rinunciato qualora non sia liquidato l'anticipo, per il quale viene rilasciata la fideiussione, entro sei mesi dal provvedimento dirigenziale di concessione.

Il contributo viene revocato e recuperato qualora venga a sua volta revocato l'aiuto per cui è concesso l'anticipo ed è stata stipulata fideiussione. Il contributo liquidato, maggiorato degli interessi legali, sarà rimborsato dal beneficiario alla Regione Piemonte.